

COMUNICAZIONE DAL 20 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2020 PER IL BONUS SANIFICAZIONE

Gentili Associati,

come sicuramente già saprete, l'art. **125 del DI 34/2020, Decreto Rilancio**, ha previsto per gli esercenti attività di impresa arti e professioni la possibilità di fruire di un credito di imposta del 60% delle spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di beni e dispositivi di protezione individuali atti a fronteggiare l'emergenza Covid 19, nei limiti però di una spesa massima statale di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

In data 10 luglio 2020, con la Circolare 20, accompagnata dal provvedimento prot. 259854 del Direttore della Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha reso noto sia i criteri che le modalità di applicazione e fruizione di suddetto credito di imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa massima di cui sopra.

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di prevedere, da parte dei contribuenti richiedenti tale credito, la preventiva presentazione di apposite Comunicazioni, sulla base delle quali sarà poi determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati: quindi niente click day, come alcuni temevano potesse avvenire, ma in ogni caso molto probabilmente la percentuale di credito usufruibile in modo definitivo da parte di ciascun soggetto, potrà essere anche significativamente inferiore al 60% (essendo il plafond di 200 milioni molto esiguo).

In ogni caso l'importo massimo previsto di credito di imposta per il singolo contribuente è di euro 60.000, su una spesa massima agevolabile pertanto di euro 100.000,00.

Il termine previsto per effettuare la necessaria Comunicazione da parte dei singoli contribuenti va dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020, dal momento che entro l'11 settembre 2020 l'Agenzia dovrà rendere nota la percentuale finale che ciascun contribuente dovrà applicare a quanto richiesto nella Comunicazione (percentuale che si ottiene rapportando il limite complessivo di spesa, cioè i 200 milioni di euro, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti).

SPESE AGEVOLABILI: il credito di imposta del 60% spetta per le spese sostenute nel corso di tutto il 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La Circolare 20, riprendendo il comma 2 dell'art. 125 del DI 34/20 ha individuato due categorie di spese agevolabili e precisamente:

- a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati
- b) quelle sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

- prodotti detergenti e disinfettanti
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Spese per attività di sanificazione:

Deve trattarsi di attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus, condizione che deve risultare da apposita certificazione rilasciata da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti.

La Circolare prevede per tali spese anche la possibilità che siano effettuate in economia: "(...) l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati (...)".

Sempre relativamente alle spese per sanificazione degli ambienti e degli strumenti, la Circolare afferma anche che "(...) Per talune attività le spese di sanificazione (...) in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come per esempio nel caso di *studi odontoiatrici*, centri estetici ecc.) possono essere già previste a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito di imposta (...)".

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi

La Circolare ribadisce, per ciò che concerne i dispositivi di protezione individuale per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che SOLO in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate agevolabili. Pertanto sarà necessario conservare apposita documentazione attestante la conformità degli stessi, che sarà richiesta in sede di futuri eventuali controlli.

Articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi e non necessariamente correlati alla sanificazione: la Circolare conferma che questi (guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, tute e calzari ecc.), sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza europei, concorrono alle spese agevolabili anche se acquistati nel periodo precedente il Covid-19, sempre che si tratti del 2020.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE:

Nel Modello di Comunicazione, da presentare dal 20 luglio al 7 settembre 2020 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dovranno essere indicate le spese di cui sopra sostenute e da sostenere per tutto il periodo 2020 così suddivise distintamente:

- Spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al mese precedente la data di sottoscrizione della Comunicazione.
- Spese da sostenersi dalla data di presentazione della Comunicazione e fino al 31 12 2020.

A riguardo la Circolare specifica che il calcolo del credito andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'iva, se dovuta: il che significa che l'IVA, **se indetraibile**, va inclusa nel costo fiscale dei beni e servizi su cui commisurare l'agevolazione. Pertanto il singolo odontoiatra dovrà considerare la propria percentuale di pro rata IVA per identificare l'IVA da aggiungere all'imponibile dei vari beni e servizi da indicare nel Modello.

Utilizzo del credito di imposta:

il credito di imposta "definitivo", che si otterrà dopo aver applicato al credito "teorico" di cui alla Comunicazione inviata la percentuale che l'Agenzia delle Entrate comunicherà l'11 settembre 2020, si potrà:

- utilizzare in compensazione in F24;
- oppure si potrà utilizzare nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020;
- oppure potrà essere ceduto, anche parzialmente, a terzi entro il 31 12 2021.